

**ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**

DIREZIONE ACQUISTI E CONTRATTI

Via Cognetti, 36 – 70121 Bari

Tel. 080 5723491 – Fax 0805723018

**DISCIPLINARE DI GARA – APPALTO Complesso**

**(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)**

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 220, decreto legislativo n. 163 del 2006 / art. 53, comma 2, lett. c), decreto legislativo n. 163 del 2006

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Appalto per la Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori necessari per l'adeguamento ed ammodernamento delle opere elettriche di Parco del Marchese in agro di Laterza (TA), previa acquisizione in sede di gara della progettazione definitiva

**CIG: n. 4564071688 – CUP: E52G11000160005**

**PARTE PRIMA  
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

**1. Modalità di presentazione dell'offerta:**

- a) il plico contenente le buste interne con la documentazione di cui al successivo Capo 2, l'offerta tecnica di cui al successivo Capo 3.1 e l'offerta economica di cui al successivo Capo 3.2, deve pervenire, a mezzo raccomandata anche con autoprestazione di cui all'articolo 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara** e all'indirizzo di cui al **punto I.1) del bando di gara**;
- b) è altresì facoltà del concorrente provvedere alla consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio; in caso di consegna a mano, il plico dovrà essere consegnato all'Ufficio di Segreteria della Direzione Acquisti e Contratti dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. – in Bari, alla Via Cognetti n. 36 – IV° Piano -, dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00;
- c) in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione;
- d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;
- f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi di chiusura incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste;
- g) le buste interne devono essere sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le modalità di cui alla precedente lettera f);
- h) il plico deve contenere al proprio interno tre buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

**«A – Documentazione», «B – Offerta tecnica», «C – Offerta economica - Giustificazioni anticipate di prezzi».**

**2. Contenuto della prima busta interna «A – Documentazione »:**

- a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
- a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo Capo 2.1;
  - a.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria come previsto al successivo Capo 2.2;
  - a.3) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
  - a.4) dei requisiti del progettista di cui al successivo Capo 2.4;
- b) cauzione provvisoria: ai sensi e per gli effetti dell'art. 206, co. 3, del codice è applicabile l'art. 75 del Codice. L'offerta deve essere, quindi, corredata da una cauzione provvisoria, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:
- b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
  - b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di **rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2**, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
- c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
  - c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
- d) dichiarazione di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della

disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;

- e) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito e di avvenuta presa visione del progetto, con le modalità di cui al Capo 4, lettera c), del presente disciplinare di gara, autonoma e indipendente rispetto alla dichiarazione di cui alla precedente lettera d);
- f) ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, il concorrente si assume ogni responsabilità in ordine alla congruità dei prezzi, mediante la dichiarazione di cui alla precedente lettera d);
- g) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 140,00** (a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità e nei termini previsti al paragr. 2.2 "Operatori economici" delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art.1, co. 67, della l. n. 266/2005, al seguente indirizzo: <http://www.avpc.it/riscossioni.html>, ossia:
- modalità di pagamento on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. In tal caso, a riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
  - modalità di pagamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto di vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.
  - Per i soli operatori economici esteri, in conformità a quanto previsto nel paragrafo 2.3 delle suddette istruzioni operative, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n.4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN:IT 77 0 01030 03200 000 04806788), (BIC:PASCITMMROM), intestato all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;
- h) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore:** ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o delle preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;
- i) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti**, e GEIE ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere allegato:
- i.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei lavori, ovvero della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3.2. Si precisa che in tale dichiarazione, deve essere altresì precisato il tipo di raggruppamento.
  - i.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori,

ovvero della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti. Si precisa che, dall'atto costitutivo deve potersi evincere il tipo di raggruppamento.

- i.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- j) **limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:** ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, deve essere indicato, in sede di offerta, il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara, questo/i ultimo/i deve/devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e devono presentare e sottoscrivere, le dichiarazioni previste al capo 2.1 unitamente all'offerta; al/i consorziato/i individuato/i per l'esecuzione dei lavori è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i e si applica l'art. 353 del codice penale.
- k) **limitatamente ai consorzi stabili:** ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.lgs. n. 163/06, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre, quest'ultimi devono possedere e dichiarare i requisiti di idoneità morale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e presentare e sottoscrivere, le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla presente gara in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i e si applica l'art. 353 del codice penale;
- l) **limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto:** una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica quali lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota; i progettisti dell'appaltatore possono subappaltare le prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione con i limiti stabiliti dall'art. 91 comma 3 del D.lgs. n. 163/06; la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, tranne il caso in cui il subappalto sia effettuato a favore delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) della Legge n. 180/2011.
- m) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per i requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico – finanziaria e tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), nonché, qualora sprovvisto dei requisiti di progettazione, in alternativa all'indicazione di progettisti a titolo di mera collaborazione o eventualmente associati, utilizzare, l'opera e le capacità professionali e di esperienza di altro soggetto (denominato soggetto "ausiliario") alle condizioni di cui al successivo Capo 4, lettera a).

In materia di avvalimento, il co. 2 lett. e) ed 8 dell'art.49 del d.lgs. n. 163/2006 non consentono che alla medesima gara prendano parte:

- a) due o più concorrenti che si avvalgano della medesima impresa ausiliaria;
- b) sia l'impresa ausiliaria (in proprio o associata o consorziata) che quella che si avvale dei suoi requisiti.

Conseguentemente, laddove dovessero verificarsi le indicate fattispecie, la stazione appaltante escluderà:

- nel primo caso, tutti i concorrenti che, partecipando in forma individuale o in raggruppamento, abbiano dichiarato di avvalersi della medesima impresa ausiliaria;
- nel secondo caso, sia il concorrente che abbia dichiarato di avvalersi dell'impresa ausiliaria, quanto l'impresa ausiliaria medesima, laddove partecipi in proprio alla gara, ovvero l'associazione o il consorzio (costituito o da costituire) del quale la stessa faccia parte.

Resta inteso che anche per le imprese ausiliarie, ricorrono le ragioni ostative di cui all'art.38, co. 1 del d.lgs. n. 163/2006, ivi comprese quelle previste alla lettera "m quater" ed al conseguente comma 2.

L'esclusione riguarderà l'intero raggruppamento qualora le richiamate fattispecie riguardino anche soltanto uno dei soggetti associati o consorziati.

- n) **limitatamente alle imprese cooptate:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, le imprese cooptate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1, inoltre devono essere qualificate per importi il cui ammontare complessivo, anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati, e presentare le dichiarazioni pertinenti con le modalità di cui al successivo Capo 2.3;
- o) **ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC** è richiesta sia da parte del concorrente che dell'impresa ausiliaria ovvero da parte del soggetto professionale indicato o associato o ausiliario la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l'indicazione:
- o.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - o.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - o.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
  - o.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

**Alla documentazione sopra richiamata deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva della certificazione di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. La non correntezza contributiva al momento della partecipazione alla gara è causa di esclusione dalla stessa a prescindere dall'essere stata commessa una violazione grave e definitivamente accertata alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.**

## **2.1. Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) del bando di gara.**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, indicando specificamente l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come segue:

- 1) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al D. Lgs. n. 163/2006, completa dei dati anagrafici e di residenza del titolare, dei soci, dei direttori tecnici degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei soci accomandatari o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- 2) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art.4, co.2 lett. b) del D. L. n.70/2011, convertito con modific. legge n. 106/2011 e come modificato da ultimo dall'art. 1 comma 5 del D.L. n. 16/2012, nonché dall'art. 33, comma 2 del d.l. n. 83/2012 le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:
  - a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - b) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di procedimento

per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 ora art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 ora art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011; le dichiarazioni relative all'assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui alla presente lettera b), devono riguardare:

- il titolare e il direttore tecnico in caso di impresa individuale;
- i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;

c) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare:

- il titolare e il direttore tecnico in caso di impresa individuale;
- i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;

le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:

- c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica o socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- c.2) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato. La dissociazione dovrà essere dimostrata in gara con adeguata documentazione. La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) di non trovarsi, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nelle ipotesi di cui all'art. 38, co. 1, lett. m-ter del d.lgs. n.163/2006, oppure di trovarsi, nell'anno

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nelle ipotesi di cui all'art. 38, co.1, lett. m-ter) del d.lgs. n. 163/06, ma sono intervenuti i casi previsti dall'art. 4, co.1 della L. 24/11/1981 n. 689.

La dichiarazione va resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione alla gara:

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
  - in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
  - in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
  - altri tipi di società o consorzi = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci;
  - i procuratori e gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
- e) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990; l'esclusione ha durata di 1 anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- f) soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell'osservatorio;
- g) soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- h) soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- i) soggetti che hanno presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per l'affidamento dei subappalti, risultanti dall'iscrizione nel casellario informatico;
- l) soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- m) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- n) sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, del D.lgs. n. 81;
- o) che l'impresa non risulta iscritta nel casellario informatico di cui all'art.7, co.10 del d.lgs. n.163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- 3) ai sensi della lettera m-quater dell'art.38 del d.lgs.n.163/2006, il concorrente dichiara alternativamente:
- a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del cod. civ., e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,

rispetto al concorrente, in situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

**La verifica e l'eventuale esclusione per imputabilità ad un unico centro decisionale saranno effettuate dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.**

- 4) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, o quale consorziata di consorzio stabile o consorziata indicata per l'esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane;
- 5) Ulteriori dichiarazioni:
  - a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato speciale d'appalto e nello schema del contratto;
  - b) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto, della perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto;
  - c) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri conseguenti, compresi quelli relativi al trasporto e alla consegna dei materiali nonché alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le lavorazioni, fatta salva l'applicazione della normativa vigente;
  - d) di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato di tutto quanto oggetto dei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
  - e) di aver effettuato uno studio approfondito dei documenti posti a base di gara, del progetto preliminare e di accettarli senza condizione o riserva e di ritenerli adeguati per la successiva definizione del progetto e realizzabilità dell'opera;
  - f) di accettare la piena responsabilità contrattuale della elaborazione del progetto esecutivo da redigere sulla base degli elaborati posti a base di gara;
  - g) di accettare, senza riserva alcuna, i criteri e le modalità con i quali è stato determinato l'importo non soggetto a ribasso;
  - h) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per la lievitazione dei prezzi che dovesse intervenire durante l'esecuzione delle forniture/prestazioni, rinunciando sin d'ora a qualsiasi azione od eccezione in merito fatta salva l'applicazione della normativa vigente;
  - i) di aver eseguito un attento controllo delle voci e delle quantità contenute negli elaborati progettuali e pertanto che il prezzo offerto è quello a cui si impegna irrevocabilmente ad eseguire i lavori e servizi, a prescindere dalle eccedenze o mancanza delle voci stesse;
  - j) che l'offerta è valida sino alla data del 180 ° giorno successivo al termine ultimo per il ricevimento dell'offerta, salvo l'esercizio da parte della stazione appaltante della facoltà di cui all'art.11, co. 6 del d.lgs. n.163/2006;



- k) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;
- l) di obbligarsi a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o di estorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- m) di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per utilizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
- n) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- o) dichiarazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", ai sensi della L. n. 241/90:
  - o.1) di autorizzare l'AQP S.p.A. a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ivi compresa l'offerta tecnica e le giustificazioni dei prezzi;
  - oppure
  - o.2) di non autorizzare l'AQP S.p.A. a rilasciare copia delle parti relative all'offerta tecnica e delle giustificazioni dei prezzi che saranno espressamente indicate con la presentazione delle stesse, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicandone i motivi.
- p) di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel "Codice Etico" adottato da questa stazione appaltante e pubblicato sul sito internet [www.aqp.it](http://www.aqp.it);
- q) di assumere l'impegno ad astenersi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nelle gare o nell'esecuzione dei lavori;
- r) di autorizzare l'amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell'art.79, comma 5-bis del d.lgs. n.163/2006 indicando il proprio numero di fax, in alternativa indicando l'indirizzo presso il quale si domicilia per ricevere le comunicazioni, nonché l'indirizzo di posta elettronica.

N.B.1): In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento e, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

In caso di consorzi di cui all'art. 34, co.1, lett. b) e c) del codice dei contratti le dichiarazioni di cui ai nn.1, 2, 3 e 4 vanno rese anche dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici dell'appalto.

#### **Precisazioni in merito alle dichiarazioni:**

1) Si rammenta che i concorrenti devono dichiarare tutti i reati commessi, specificando il reato (con i relativi riferimenti normativi, la pena ed il grado di colpevolezza, la data del fatto di reato e della condanna, la data a partire dalla quale la condanna è divenuta irrevocabile ed ogni altro elemento utile per verifica della situazione di cui alla lett. c) dell'art. 38 comma 1 del D. Lgs. n. 163/06), nel testo novellato dall'art.4, co 2 lett.b) del d.l.n.70/2011, convertito con la legge n. 106/2011. Ne consegue che la dichiarazione deve comprendere:

- le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
- le sentenze passate in giudicato;

- i decreti penali di condanne divenuti irrevocabili;
- le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;

2) Ai fini della dichiarazione di cui al precedente punto lett. c), il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

3) Ai fini della dichiarazione di cui al precedente punto 2) lett.h), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art.48 bis, commi 1 e 2 bis, del D.P.R. 29/9/1973, n.602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

4) Ai fini della dichiarazione di cui al precedente punto 2 lett.l) si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art.2, co.2 del d.l. 25/9/2002, n.210, conv. con modif., dalla l. n.266/2002;

5) I soggetti di cui all'art. 47, co.1, del D. Lgs. n. 163/06 dimostrano, ai sensi dell'art.47, co.2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

AQP S.p.a., per la verifica delle dichiarazioni di cui al precedente punto 2) lett.c), acquisirà il certificato del casellario giudiziale integrale, ex D.p.R. n. 313/2002, che in quanto tale riporta tutte le condanne comminate al dichiarante diversamente dal certificato del casellario ottenibile dallo stesso. Ogni difformità tra quanto risultante dal predetto certificato del casellario giudiziale e la dichiarazione resa, a prescindere dalla natura del reato, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara e la sua segnalazione alle competenti Autorità.

## **2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria.**

Non è richiesto il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria

## **2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica.**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza - Capo 1 del presente disciplinare di gara, da cui risulti:

### **Lavori**

- a) il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza) per categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare e che l'attestato SOA (per classifiche d'iscrizione superiori alla II) menzioni il possesso dei requisiti prescritti all'art. 40, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006, ovvero il possesso della certificazione relativa al sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001/2008, rilasciata da soggetti accreditati in conformità alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000; in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione SOA può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione.

L'attestazione S.O.A. deve essere posseduta nella categoria:

- **OG10 per l'importo di € 1.863.322,13 - classifica IV^** – per l'attività di progettazione e costruzione.
  - **OG10 per l'importo di € 1.831.822,13 - classifica IV^** – per la sola attività di costruzione;
- Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37, commi 1, 3 e da 5 a 19, del decreto legislativo n. 163 del 2006; ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la mandataria o capogruppo deve essere in possesso del requisito nella misura minima del 40% di quanto richiesto all'intero raggruppamento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente

dalla/e mandante/mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli richiesti per l'impresa singola.

La mandataria, in sede di offerta, deve assumere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea non in possesso dell'attestato SOA devono dichiarare, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.P.R. 34/2000, e successivamente dimostrare in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi, il possesso dei requisiti sopra descritti che il medesimo d.P.R. 34/2000 prescrive per la qualificazione delle imprese italiane da parte delle SOA, ossia i requisiti stabiliti dagli artt. 17 e 18;

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

- b) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, nel settore EA28, rilasciata da un organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale di tipo orizzontale il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; Ai sensi dell'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione S.O.A.; in alternativa può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato o dalla pertinente dichiarazione sostitutiva esclusivamente qualora:
- b.1) il concorrente abbia utilizzato ai fini della qualificazione, un'attestazione SOA per una classifica non superiore alla II;
- b.2) il concorrente sia in possesso di attestazione S.O.A. in corso di validità ma tale condizione non sia stata ancora annotata sulla predetta attestazione, a condizione che l'operatore economico alleggi l'istanza già presentata alla S.O.A., con prova dell'avvenuto ricevimento, finalizzata all'aggiornamento dell'attestazione.

Si precisa che la documentazione richiesta alle summenzionate lett. a) e b) devono essere prodotte solo dai concorrenti che partecipano alla gara d'appalto in forma singola o associata per i lavori.

## **2.4. Requisiti del progettista per la redazione del progetto esecutivo.**

### **Ipotesi A: operatore economico che espletterà l'attività di progettazione con il proprio staff tecnico**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti:

- 1) di essere in possesso dell'attestato di qualificazione SOA anche per prestazione di progettazione in categoria prevalente **OG10** per l'importo di **€ 1.863.322,13 - classifica IV<sup>^</sup>**, ai sensi dell'art. 18 comma 7 del D.p.r. n. 34/2000, a comprova della disponibilità di un proprio staff tecnico. Il concorrente deve altresì specificare che l'attestato SOA fa menzione del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. n. 207 del 2010, di cui alle norme UNI EN ISO 9001:2000, con l'indicazione della data di rilascio e di scadenza.
- 2) L'impresa concorrente può eseguire in proprio l'attività di progettazione dei lavori appartenenti alla categoria **OG10**, solo se in possesso della predetta qualificazione SOA in detta categoria, anche per l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs 163/06, e dei sotto indicati requisiti minimi prescritti dall'art. 263 del D.p.r. n. 207/2010:

- b) **servizi tecnici di progettazione** di cui all'articolo 252 del D.P.R. n. 207 del 2010, svolti negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., per lavori individuati in classe IV categoria C ai sensi dell' articolo 14 della legge n. 143 del 1949 e della tabella A allegata al d.m. (giustizia) 4 aprile 2001, per un importo dei lavori medesimi non inferiore a una **volta** l'importo stimato dei lavori da progettare come segue:

decennio di riferimento: dal			21	09	2002	al	21	09	2012
definizioni ex art. 14 legge n. 143 del 1949						Importo in progetto	Importo richiesto come requisito		
classe	categoria	descrizione sommaria							
IV	C	Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefono.				€ 1.831.822,13	€ 1.831.822,13		

I servizi di ingegneria e architettura valutabili, sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., oppure la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. A tale scopo il progettista deve allegare una distinta dei servizi tecnici svolti, predisposta secondo l'allegato O ai sensi dell'art.267, comma 4 del D.p.r. n. 207/2010, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della suddivisione in classi e categorie con i relativi importi rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di ultimazione del servizio all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.), dei periodi di inizio e ultimazione; ai fini della rivalutazione e dell'individuazione del periodo utile nel quale sono stati svolti i servizi, si applicano rispettivamente gli articoli 252, comma 2 e 263, comma 2 del d.P.R. n. 207 del 2010; la distinta con l'elenco dei servizi tecnici svolti deve essere sottoscritta con le medesime modalità previste per le dichiarazioni.

Sono ammessi e valutabili, ai fini della qualificazione, esclusivamente i lavori della stessa classe e categoria dei lavori di cui si compone il progetto, cui si riferisce il servizio di progettazione.

La disposizione di cui all'art. 253, co. 15 bis del d.lgs. n.163/2006 non incide, così come peraltro precisato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la circolare 12/11/2009, n. 4649, quanto all'arco temporale di riferimento, sulla lett. b) dell'art. 263 del D.P.R. n. 207/2010.

Relativamente alla lett. b) dell' art. 263 del D.P.R. n. 207/2010, concernente la capacità tecnica per servizi analoghi, la disposizione dell'art. 253, co.15 bis del d.lgs. n. 163/2006 incide, come ha precisato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 4669 del 12/11/2009 sopra citata, esclusivamente rispetto all'attività espletata da prendere in considerazione ai fini della stima dell'importo, che non può essere limitata ai soli "lavori da progettare", ma si riferisce anche ad altri servizi di ingegneria che, ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006, oltre alla progettazione, può riferirsi anche al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e al collaudo."

Nella dichiarazione il concorrente deve dare atto che l'attività di progettazione verrà svolta all'interno dell'impresa da soggetti professionalmente abilitati muniti dell'iscrizione al relativo albo e che la struttura operativa sarà costituita dai sottoelencati professionisti con le seguenti specializzazioni:

- Ingegnere elettrotecnico;
- soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza ex art. 98, d.lgs. n. 81/2008.

I requisiti tecnici sopra indicati sono riferibili alla struttura tecnica della ditta concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti di cui all'art. 263, c.1 lett. b) del D.p.r. 207/2010, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

Ove ricorra la predetta ipotesi, le imprese associate che effettueranno anche l'attività di progettazione dovranno rilasciare le ulteriori dichiarazioni previste nella presente ipotesi A e con le modalità ivi indicate.

**Ipotesi B: operatore economico che espletterà l'attività di progettazione parzialmente con il proprio staff tecnico e parzialmente incaricando o associando uno dei soggetti tra quelli di cui all'art. 90, comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del d.Lgs 163/2006.**

- 1) L'operatore economico deve essere in possesso del requisito indicato al n. 1 della precedente ipotesi A e deve rilasciare tutte le dichiarazioni indicate nella stessa ipotesi A e con le modalità ivi indicate.
- 2) Il soggetto progettista deve rilasciare le seguenti dichiarazioni:
  - a) dichiarazione sostitutiva per atto di notorietà relativa alle condizioni di ammissione alla gara di cui all'art. 90, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e all'art. 253 del D.P.R. 207/2010:
    - a1) che non ha svolto alcuna attività relativa alla redazione del progetto posto a base di gara, né si trova in situazione di controllo diretto o come controllato o come controllante e di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con professionista a cui stato affidato l'incarico della redazione del progetto posto a base di gara, anche con riguardo ai propri dipendenti, ai propri collaboratori e ai dipendenti di quest'ultimo, e agli affidatari delle attività di supporto alla progettazione e ai dipendenti di quest'ultimi;
    - a2) che alla gara non partecipa alcuna impresa che si trova in una situazione di controllo diretto come controllata o come controllante, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con il soggetto cui è stato affidato l'incarico di progettazione;
    - a3) che non gli è stato conferito l'incarico di collaborazione ovvero non è stato associato per la redazione dei progetti per la stessa gara, in più di un'associazione temporanea, né gli è stato conferito alcun incarico di collaborazione per la redazione dei progetti, contemporaneamente in forma singola e quale componente di una associazione temporanea;
    - a4) che per la stessa gara non è stato conferito l'incarico di collaborazione, ovvero non è stato associata, contemporaneamente una società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, pena l'esclusione di entrambi i soggetti candidati;
    - a5) qualora si tratti di un raggruppamento temporaneo di progettisti di cui all'art. 90, comma 1 – lett. g), del D.Lgs 163/06, ai sensi dell'art.253 del D.P.R. n. 207/2010 che almeno un professionista singolo o associato, con riferimento ai soggetti di cui all'art.90, co.1 lett. d) del codice amministratore, socio, dipendente o comunque titolare di una parte del servizio da affidare, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 90, co.1, lett. e), f) ed f-bis) sia laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza;
  - b) le dichiarazioni indicate al precedente capo 2.1 rubricato **"Requisiti di ordine generale"**, limitatamente al punto 2, con la non menzione della condizione di esclusione prevista dalla lett. o) .

Le dichiarazioni relative all'assenza della cause di esclusione di cui alla lettera b) del punto 2 del precedente capo 2.1 (misure di prevenzione e delle cause ostative antimafia), devono riguardare le seguenti persone fisiche componenti il soggetto professionale:

b.1) in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;

b.2) in caso di associazione professionale: tutti i professionisti associati;

b.3) in caso di società di professionisti: tutti i soci e direttore tecnico/direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari e direttore tecnico/direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico/direttori tecnici e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

b.4) in caso di società di ingegneria: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o i direttori tecnici se più di uno, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci.

Le dichiarazioni relative alle cause di esclusione di cui alla lettera c) del punto 2 del precedente capo 2.1 (sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione) devono riguardare le persone fisiche di cui al precedente capoverso; la dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui alla lettera c) del punto 2 del capo 1), (sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze della pena su richiesta ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione), deve riguardare anche le persone fisiche di cui al precedente capoverso, punti b.3) e b.4), cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando nella G.U.R.I.; pertanto il soggetto professionale organizzato in forma societaria deve dichiarare;

b.5) se vi siano soci e direttore tecnico/direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo), soci accomandatari e direttore tecnico/direttori tecnici (in caso di società in accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico/direttori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci (in caso di altro tipo di società o di società di ingegneria), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.);

b.6) qualora vi siano soggetti cessati ai sensi del precedente punto b.5), l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta ivi comprese quelle per i quali si è beneficiato della non menzione, in capo a tali soggetti cessati;

b.7) qualora vi siano soggetti cessati ai sensi del precedente punto b.5) per i quali siano state emesse sentenze passate in giudicato, decreti penali irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato. La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

Le dichiarazioni relative alla causa di esclusione di cui alla lettera d) del punto 2 del precedente capo 2.1, devono riguardare le seguenti persone fisiche componenti il soggetto professionale:

b.8) in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;

b.9) in caso di associazione professionale: tutti i professionisti associati;

b.10) in caso di società di professionisti: tutti i soci e direttore tecnico/direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari, direttore tecnico/direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di rappresentanza,

direttore tecnico/direttori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

b.11) in caso di società di ingegneria tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o i direttori tecnici se più di uno; il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

- c) la dichiarazione sostitutiva per atto di notorietà di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, ed in particolare: l'iscrizione alla C.C.I.A.A., con numero e data di iscrizione, oggetto dell'attività, forma giuridica, l'indicazione dei soci professionisti, degli amministratori muniti del potere di rappresentanza professionisti e non, dei direttori tecnici, dei soci nel caso di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per le società di ingegneria, le società di professionisti e le altre persone giuridiche), ovvero l'atto costitutivo dell'associazione di professionisti e l'iscrizione all'ordine dei professionisti, e la data della predetta iscrizione (se trattasi di associazioni professionali e studi associati) con l'indicazione dei nominativi dei professionisti socio/associato (nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita residenza e numero di codice fiscale e l'iscrizione all'ordine professionale), ovvero l'iscrizione all'ordine dei professionisti, e la data della predetta iscrizione (se trattasi di professionisti individuali);
- d) la dichiarazione con la quale è indicata:
- la struttura organizzativa dello studio professionale, dello studio associato, dello studio della società dei professionisti, dello studio della società di ingegneria, con l'indicazione del numero e della qualifica dei dipendenti e dei collaboratori e/o consulenti su base annua;
  - la struttura operativa con l'elenco dei professionisti: Ingegnere elettrotecnico e del soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza ex art. 98, d.lgs. n. 81/2008 che svolgeranno i servizi da affidare con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, specificando per tutti i professionisti:
    - ❖ le generalità complete;
    - ❖ la qualifica professionale;
    - ❖ gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data della predetta iscrizione; l'abilitazione alla sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
    - ❖ qualora trattasi di società di ingegneria o società di professionisti: il rapporto contrattuale intercorrente con la società, con l'individuazione del direttore tecnico o dei direttori tecnici;
- e) solo per le società di ingegneria: la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. 207/2010, ovvero per le società professionale: la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 255 del D.P.R. 207/2010.

Il requisito indicato alla lett. b) del punto 2 dell'ipotesi A e con le modalità richieste nell'ipotesi A devono essere posseduti sia dall'operatore economico sia dal soggetto progettista nella misura indicata dall'art. 261, comma 7, del D.p.r. n. 207/2010, ossia: i requisiti di cui all'art. 263, comma 1 lett. b) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

Nel caso di costituenda associazione con un progettista, deve essere prodotta, altresì, una dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal concorrente "costruttore" (singolo o associato) e dal "progettista", con la quale entrambi manifestano l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in associazione temporanea di imprese, mediante scrittura privata autenticata dal notaio, conferendo mandato di rappresentanza ad una di esse (impresa costruttrice), necessariamente mandataria del raggruppamento.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di progettisti, deve essere prevista, in conformità al disposto normativo di cui all'art. 253, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) con riferimento ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 163/06, un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. e) ed f), del D.lgs. n. 163/06, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. f-bis) del D.lgs. n. 163/06, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'art. 90, comma 1, lett. f-bis) del D.lgs. n. 163/06, ai soggetti indicati alla lett. a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lett. b) se costituito in forma societaria.

I Consorzi stabili di cui all'art. 90, co. 1 lett. h) del codice dimostrano il possesso dei requisiti attraverso i requisiti dei propri consorziati ovvero avvalendosi dei requisiti delle singole società consorziate maturati negli ultimi 5 anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di 10 anni dalla data di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 256 del D.P.R. n. 207/2010.

**Ipotesi C: operatore economico che affida l'attività di progettazione ad uno dei soggetti tra quelli di cui all'art. 90, comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del d.lgs 163/2006.**

- 1) L'operatore economico deve essere in possesso del requisito di qualificazione SOA in OG10 per l'importo di 1.831.822,13 - **classifica IV<sup>^</sup>** - per sola costruzione e deve, altresì, indicare il soggetto/i che collaborerà/anno alla redazione del progetto dei lavori, ovvero a cui sarà/anno conferito/i l'incarico della redazione dello stesso, tra quelli elencati all'art. 90, comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del D.lgs 163/06.
- 2) Il soggetto progettista deve rilasciare:
  - a) le dichiarazioni indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 2 dell'ipotesi B;
  - b) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti indicati alla lettera a), del punto 2 dell'ipotesi A e con le modalità richieste nell'ipotesi A.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, di cui all'art. 90, comma 1 lettera g), del D.lgs 163/06, detti requisiti devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 261, comma 7, del D.P.R. 207/10 cumulativamente dal raggruppamento.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di progettisti, deve essere prevista, in conformità al disposto normativo di cui all'art. 253, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:



a) con riferimento ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 163/06, un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. e) ed f), del D.lgs. n. 163/06, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 163/06, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'art. 90, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 163/06, ai soggetti indicati alla lett. a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lett. b) se costituito in forma societaria.

Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà essere associato o indicato da più soggetti partecipanti alla gara, pena l'esclusione di entrambi i partecipanti alla gara che lo avessero indicato.

L'operatore economico può anche associare il soggetto progettista. In tal caso deve essere prodotta, altresì, una dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal concorrente "costruttore" (singolo o associato) e dal "progettista", con la quale entrambi manifestano l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in associazione temporanea di imprese, mediante scrittura privata autenticata dal notaio, conferendo mandato di rappresentanza ad una di esse (impresa costruttrice), necessariamente mandataria del raggruppamento.

### **3. Offerte.**

#### **3.1. Contenuto della seconda busta interna «B – Offerta tecnica»**

In questa busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, costituita dal progetto definitivo ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, in conformità agli articoli da 24 a 32 del d.P.R. n. 207 del 2010, come integrati e derogati dal Capitolato prestazionale e dal presente disciplinare di gara, senza aumento di spesa.

La progettazione costituente l'offerta tecnica deve rispettare le seguenti condizioni:

a) Le Imprese partecipanti alla gara, dovranno elaborare ed allegare all'offerta, secondo le modalità ed i termini prescritti nel bando di gara, il progetto definitivo dei lavori in argomento, che dovrà essere sviluppato a partire dal progetto preliminare redatto dalla Stazione Appaltante, il quale definisce, nelle linee generali, la funzione a cui devono assolvere le opere da progettare e realizzare, ad integrazione e/o sostituzione delle opere esistenti. Il progetto definitivo dovrà rispettare inoltre le prescrizioni rilasciate da tutti i Soggetti interessati dall'intervento. Il progetto definitivo dovrà rispondere ai requisiti e alle specifiche elencate nel presente capitolato.

b) Il progetto definitivo dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzarsi e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità e dimensione. Sono ammessi scostamenti e proposte migliorative purché compatibili con le condizioni e prescrizioni dettate dagli Enti preposti al rilascio di visti, pareri e autorizzazioni. Le modifiche che verranno apportate al progetto offerto dovranno, comunque, essere effettuate senza onere aggiuntivo rispetto a quello offerto per la stazione appaltante e senza determinare variazione degli oneri stimati per la sicurezza nel progetto preliminare. Il progetto definitivo dovrà essere redatto nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia, dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti da dette norme e dovrà, comunque, essere composto almeno dagli elaborati di cui all'art. 9 del capitolato prestazionale. In particolare la relazione di riscontro alle autorizzazioni, dovrà riportare, per ciascuno dei pareri, visti, e autorizzazioni allegati al progetto preliminare, una sintetica descrizione di come si sia

adempito agli stessi nel progetto definitivo, e il riferimento degli elaborati a riscontro dell'avvenuto adempimento.

c) il giudizio sull' elemento di valutazione di cui al punto IV.2), del bando di gara, sarà espresso sulla base dei seguenti criteri:

1. Valore tecnico del progetto definitivo offerto con valutazione delle scelte tecniche secondo sub-elementi di valutazione che di seguito si riportano (**fattore ponderale max: 70**) così ripartito:

- a. qualità del progetto in termini di sicurezza del funzionamento e degli operatori, massima durabilità dei componenti, continuità del servizio e ridondanza, massima economicità ed accessibilità per la manutenzione, soluzioni tecniche atte ad ottimizzare gli ingombri(**max punti 25**);
- b. caratteristiche dei materiali offerti con particolare riferimento all'affidabilità, efficienza e garanzia di standard qualitativi, completezza delle specifiche tecniche (**max punti 20**);
- c. organizzazione del cantiere e cronoprogramma delle fasi lavorative finalizzati a garantire la continuità del servizio del sollevamento idrico (**max punti 25**);

d) Dovrà essere prodotto ogni altro elaborato, particolare ed allegato che, a giudizio del progettista e dell'Impresa, sia idoneo alla completa individuazione delle opere, alla loro realizzabilità.

e) il Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto presentato, deve essere coerente con il Capitolato prestazionale e contenere:

- e.1) la descrizione dettagliata dei materiali impiegati in ogni singola lavorazione;
- e.2) la suddivisione in gruppi di lavorazioni omogenee ai sensi dell'articolo 43, commi 6 e 8, del d.P.R. n. 207 del 2010 (solo per aliquote percentuali e senza indicazioni di prezzi e importi);
- e.3) computo metrico distinto per voci elementari (senza indicazioni di prezzi e importi);
- e.4) L'elenco prezzi unitari dovrà contenere la descrizione dettagliata di ciascuna lavorazione o fornitura prevista, di tutti gli oneri e i magisteri previsti per la realizzazione di ciascun articolo a perfetta regola d'arte, ma non dovrà riportare alcuna indicazione di prezzi o importi.

f)il progetto deve essere completo di:

- f.1) Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- f.2) il progettista designato dall'operatore economico dovrà dichiarare e asseverare che il progetto definitivo è rispondente a tutte le norme, appositamente elencate nella dichiarazione stessa, applicabili all'intervento. Il progettista concluderà tale dichiarazione asseverando che il progetto abbia tutti i requisiti necessari per la verifica prevista dall'art. 52 del Regolamento generale.

f.3) della dichiarazione con la quale l'operatore economico attesta:

- di impegnarsi, a inviare entro e non oltre 30 gg. dall'aggiudicazione di cui all'art. 10 del capitolato prestazionale a tutti i Soggetti che verranno interessati dai lavori, gli elaborati necessari al rilascio dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni e similari, secondo le indicazioni dei suddetti Soggetti, e di inviarle, per nome e per conto della Stazione, per consentire alla Stazione Appaltante di richiedere, laddove fosse necessario, l'indizione della Conferenza dei Servizi alla Regione Puglia
- di assumere l'onere di mettere in atto tutte le procedure;
- di predisporre tutti gli atti e di sostenere tutte le spese necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni in nome e per conto della stazione appaltante sia per l'esecuzione dei lavori che per il futuro esercizio dell'opera;
- di adeguare il progetto offerto, alle osservazioni di cui all'art. 10 del Capitolato prestazionale senza onere aggiuntivo per la stazione appaltante rispetto a quello offerto, nonché la dichiarazione di piena responsabilità per i ritardi e i rallentamenti legati all'incompleta individuazione di tutti i soggetti che verranno interessati dai lavori e di conseguenza invitati

alla conferenza di servizi.

g) la documentazione progettuale costituente l'offerta tecnica inserita nella busta «B»:

- g.1) non deve recare alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, prezzi, di esecuzione né altri elementi che attengano all'offerta economica ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta del concorrente in relazione agli elementi quantitativi oggetto di valutazione contenuti nella busta «C»;
  - g.2) deve essere firmata dal professionista abilitato facente parte dello staff tecnico dell'impresa qualificata per la progettazione ovvero dal professionista abilitato incaricato o associato, ovvero dal professionista direttore tecnico della società di ingegneria associata. Il progetto deve essere firmato, altresì, dal soggetto concorrente e nel caso di Associazione temporanea di imprese o di consorzi dai legali rappresentanti di tutti i soggetti associati o consorziati;
  - g.3) non deve prevedere soluzioni alternative tra di loro o più soluzioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco.
- Tutti gli elaborati devono essere prodotti sia in forma cartacea che su C.D.

### **3.2. Contenuto della terza busta interna - «C - Offerta economica - Giustificazioni anticipate dei prezzi»**

Questo plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura deve contenere:

#### **Offerta di prezzo.**

L'offerta, chiusa in busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante il nominativo del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura **<<offerta economica>>**, e redatta mediante dichiarazione di prezzo offerto.

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sia sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, c. 2 lett. b), del D.Lgs 163/2006, che sull'importo delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva con le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell'offerta è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- d) il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al punto II.2.1) del bando di gara;
- e) il ribasso offerto è unico e si applica sia all'importo dei lavori, sia agli importi delle spese tecniche per le progettazioni (definitiva ed esecutiva).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio all'elemento prezzo si terrà conto della sommatoria dell'importo offerto per l'esecuzione dei lavori e della progettazione, in base ai ribassi d'asta offerti, e degli importi offerti per gli oneri della sicurezza.

La predetta busta deve altresì contenere:

- elenco prezzi unitari (gli importi devono essere al netto della percentuale di ribasso offerto);
- computo metrico estimativo e quadro economico. L'importo complessivo del computo metrico estimativo deve corrispondere all'importo dei lavori posto a base d'asta, depurato del ribasso d'asta offerto;
- stima degli oneri della sicurezza relativa all'esecuzione dei lavori oggetto della progettazione definitiva;
- il cronoprogramma dettagliato dell'intervento.

Detti documenti devono essere sottoscritti, in ciascun foglio, dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata.

**Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:

- l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
- l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera i), punto i.1);
- l'elenco prezzi unitari, il computo metrico estimativo e il cronoprogramma devono essere sottoscritti, in ciascun foglio, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

### **C) Giustificazioni anticipate dei prezzi (eventuali).**

La busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e riportante la dicitura <<**giustificazioni anticipate dei prezzi**>> può contenere le giustificazioni di cui all'art. 87, co.2, del d.lgs. n.163/2006, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'offerta prodotta in gara, in conformità a quanto previsto nella Parte seconda, Capo 3.2.

La presentazione di tale documento permetterà alla stazione appaltante di aggiudicare più rapidamente potendo avviare la verifica sull'eventuale anomalia dei prezzi già dall'aggiudicazione provvisoria.

L'assenza del plico contenente le "giustificazioni anticipate dei prezzi" non è causa di esclusione dalla gara.

**a) avalimento:** è ammesso l'avalimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs 163/2006, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. e-bis), del D.L. n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011:

- a.1) per il requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in categoria OG10, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Non è ammesso avalimento in relazione al requisito della certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, nel settore EA28.

Ove il concorrente intenda avvalersi di detto istituto, alla documentazione amministrativa devono essere allegati:

- 1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- 2) una o più dichiarazioni resa/e dal rappresentante legale dell'impresa ausiliaria con la/le quale/i quest'ultimo:
  - ❖ attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1 previste per il concorrente anche con riferimento a quanto prescritto al capo 1.4 lettera o) ai fini dell'acquisizione del Durc e della dichiarazione relativa alla correntezza contributiva, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento, così come previsto dalla l. n. 106/2011, di conv. del d.l. n. 70/2011;

- ❖ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'impresa avvalente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
  - ❖ attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;
- 3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art.88 del D.P.R. n. 207/2010 il contratto di avvalimento di cui all'art.90, co. 2 del codice deve riportare in modo compiuto specifico ed esauriente l'oggetto (le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico) la durata del contratto, ogni elemento utile ai fini dell'avvalimento;
  - 4) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dei concorrenti).

E' ammesso altresì l'avvalimento anche per quanto concerne il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di progettazione. A tal fine è richiesto quanto sotto precisato:

1. dichiarazione del concorrente attestante di volersi avvalere della Società/Professionista \_\_\_\_\_ per dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativa indicati nel capo 2.4 n.2 lett. b) dell'ipotesi A) (indicare per quale requisito è richiesto l'avvalimento);
2. una o più dichiarazioni/i ,con la/e quale/i il legale rappresentante della Società/Professionista ausiliario:
  - attesta il possesso dei requisiti indicati nel capo 2.4 alle lettere a), b), c) ed e) del n.2 dell'ipotesi B), nonché il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico organizzativa oggetto di avvalimento indicati nel presente disciplinare di gara;
  - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'impresa avvalente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
  - attesta che non partecipa/ alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;
3. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale il soggetto professionale ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art.88 del D.P.R. n. 207/2010 il contratto di avvalimento di cui all'art. 90, co. 2 del codice deve riportare in modo compiuto specifico ed esauriente l'oggetto (le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico) la durata del contratto, ogni elemento utile ai fini dell'avvalimento.
4. nel caso di società partecipanti al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dei concorrenti).

Si precisa inoltre che non è consentita la contemporanea partecipazione, in qualsiasi altra forma dell'impresa ausiliaria e del concorrente che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di entrambe le

offerte; parimenti non è consentito che dello stesso soggetto si avvalga più di un concorrente, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.

Tenuto conto delle disposizioni dettate dall'art.49 del d.lgs. n. 163/2006 in materia di avvalimento, si fa presente quanto segue:

A) nella ipotesi di cui all'art.34, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 163/2006 (raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito o da costituire), laddove l'appartenenza al medesimo gruppo sussista, oltre che per l'impresa ausiliaria, soltanto per uno o per alcuni dei concorrenti raggruppati, dovrà comunque essere prodotto a pena di esclusione, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria medesima si obbliga nei confronti dell'intero raggruppamento a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

B) ai sensi dell'art.49, co. 11, la stazione appaltante provvederà a comunicare alla competente Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento intervenute nel corso della presente gara;

**b) riduzione dell'importo della cauzione provvisoria:** ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara** è ridotto del 50 per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000:

- per dimostrare la predetta condizione e fruire del suddetto beneficio, l'Operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;
- in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria; quest'ultima deve essere in possesso del requisito della qualità solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000 in funzione della classifica dell'attestazione S.O.A. messa a disposizione del concorrente;

La riduzione prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti.

**c) obbligo di sopralluogo assistito e presa visione:** sono obbligatori la visita di sopralluogo e la presa visione degli atti progettuali da parte del concorrente, ai sensi del precedente Capo 2, lettera e), del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:

c.1) il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A., può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto; il sopralluogo può altresì essere fatto dal progettista associato o indicato per la progettazione;

c.2) Referente Opere Elettromeccaniche Manes 3202293457 - 0805723822 ( e-mail [s.blasi@aqp.it](mailto:s.blasi@aqp.it) ) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito degli atti cui alla precedente lettera c1), deve concordare con l'ing. S. Blasi ai punti di contatto di seguito riportati: telefono 080 5723822 oppure al n. cell. 3202293457 e-mail [s.blasi@aqp.it](mailto:s.blasi@aqp.it), entro 7 giorni antecedenti al termine di scadenza di presentazione delle offerte, la data e l'ora della visita di sopralluogo e munirsi, dopo la visita, dell'attestazione rilasciata dallo stesso Direttore dei lavori o da un suo incaricato.

c.3) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;

- c.4) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- c.5) in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori;
- c.6) la sola presa visione si ha per assolta in caso di acquisto del CD o di acquisto degli elaborati progettuali, resta fermo l'obbligo di sopralluogo assistito.

## **5. Cause di esclusione:**

In conformità al disposto normativo di cui all'art.46.co.1 bis del d.lgs.n.163/2006 nel testo introdotto dall'art.4 co.2 lett.d) n.2 del D.L. n. 70/2011 sono cause di esclusione:

1. incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta ed offerta carente di altri elementi essenziali;
2. incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta;
3. plico contenente l'offerta non integro ovvero altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
4. violazione dei termini per la presentazione dell'offerta;
5. partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati, per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in un raggruppamento o in più di un raggruppamento;
6. soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art.38 del codice;
7. concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
8. violazione delle norme sull'avvalimento;
9. profili attinenti al subappalto;
10. mancata produzione della garanzia provvisoria;
11. offerta non corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario;
12. mancata effettuazione del sopralluogo;
13. mancato versamento del contributo all'Autorità;
14. verifica a campione dei requisiti speciali ex art.48;
15. mancato adempimento a prescrizioni di legge previste dal codice, dal regolamento attuativo e da altre disposizioni di legge.
16. in particolare sono escluse le offerte la cui offerta tecnica contenga proposte di variante che:
  - siano ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
  - siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

- siano in contrasto con le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto o ne eccedano i limiti inderogabili;
- rendano palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica



**PARTE SECONDA  
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

**1. Criterio di aggiudicazione**

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo - compensatore di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni che seguono:

a) **la valutazione dell'offerta tecnica** avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto IV.2 del bando di gara e di seguito indicati**:

- Valore tecnico del progetto definitivo offerto con valutazione delle scelte tecniche secondo sub-elementi di valutazione che di seguito si riportano di valutazione (**fattore ponderale max: 70**) così ripartito:
  - a. qualità del progetto in termini di sicurezza del funzionamento e degli operatori, massima durabilità dei componenti, continuità del servizio e ridondanza, massima economicità ed accessibilità per la manutenzione, soluzioni tecniche atte ad ottimizzare gli ingombri (**max punti 25**);
  - b. caratteristiche dei materiali offerti con particolare riferimento all'affidabilità, efficienza e garanzia di standard qualitativi, completezza delle specifiche tecniche (**max punti 20**);
  - c. organizzazione del cantiere e cronoprogramma delle fasi lavorative finalizzati a garantire la continuità del servizio del sollevamento idrico (**max punti 25**);

a.1 in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta B – offerta tecnica di cui alla Parte Prima, Capo 3.1, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica;

a.2 per ciascun elemento è calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario;

a.3 poi si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento qualitativo in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;

a.4 qualora le offerte tecniche ammesse siano in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del metodo di cui al precedente punto a.1, la commissione esprime un giudizio motivato su ciascun elemento e un giudizio ponderato conclusivo e complessivo su ogni singola offerta nel suo insieme, attribuendo dei coefficienti numerici variabili da zero a uno sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica; trova comunque applicazione la formula di cui al precedente punto a.2

a.5 in caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione di cui alla precedente lettera a) e l'offerta tecnica non presentata non è oggetto di valutazione;

a.6 nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte di varianti migliorative relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato, e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione;

a.7 nel caso un'offerta tecnica o una parte della stessa, relativa ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dalla lex di gara, troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti a.5 e a.6, sempre che l'offerta non sia stata esclusa ai sensi del Capo 5, punto n. 16;

**b. Valutazione dell'offerta economica** – fattore ponderale **30/100**: comprensivo dell'importo dei lavori a base d'asta (senza oneri della sicurezza) più l'importo per spese di progettazione definitiva/esecutiva, al netto del ribasso d'asta;

La valutazione dell'offerta economica, (ribasso lavori e servizi più oneri della progettazione), avviene applicando i relativi coefficienti:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie.

I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

<b><math>V(a)_i = R_i / R_{max}</math></b>	
dove:	
<b><math>V(a)_i</math></b>	è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
<b><math>R_i</math></b>	è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo;
<b><math>R_{max}</math></b>	è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

- c. il punteggio dell'elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto dal bando di gara in corrispondenza dell'elemento medesimo;
- d. la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula:

<b><math>C(a) = S_n [ W_i * V(a)_i ]</math></b>	
dove:	
<b><math>C(a)</math></b>	è l'indice di valutazione dell'offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;
<b><math>n</math></b>	è il numero degli elementi da valutare previsti al <b>punto IV.2</b> del bando di gara;
<b><math>W_i</math></b>	è il peso attribuito a ciascun elemento (i), ai sensi del <b>punto IV.2</b> del bando di gara;
<b><math>V(a)_i</math></b>	è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;
<b><math>S_n</math></b>	è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell'offerta;

- e. offerte anormalmente basse: ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara, risultino attribuiti contemporaneamente:
  - e.1 il punteggio relativo all'elemento "Prezzo" sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento;
  - e.2 il punteggio relativo all'elemento di valutazione "Valore tecnico del progetto definitivo offerto" sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento;
- f. ai sensi dell'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora le offerte ammesse siano in numero inferiore a cinque, non si procede al calcolo della soglia di anomalia; in tal caso la Stazione appaltante può, in relazione ad una o più offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, procedere alla valutazione della loro congruità ai sensi del successivo Capo 3.2, lettere d) e seguenti; qualora la stazione appaltante, in relazione alla natura e alle qualità delle offerte rapportate all'esiguità dei ribassi sui prezzi o sull'assoluta accettabilità di questi ultimi, ritenga che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera e), punto e.1 ed e.2 non possano essere considerate anomale, può omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni;

- g. ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè valida.

## **2. Fase iniziale di ammissione alla gara:**

- a) ai sensi dell'art. 117 del D.P.R. n. 207/2010 si precisa che la prima seduta per l'apertura delle offerte si terrà il giorno e l'ora fissati dal **punto IV.3.7) del bando di gara**. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. Il soggetto che presiede la gara, nel giorno e nell'ora indicati per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
- a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
  - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne «B» contenenti l'offerta tecnica, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; inoltre appone accanto ad ogni numero una lettera progressiva secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.»;
  - a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne «C» contenenti l'offerta economica nonché le giustificazioni anticipate di prezzo, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste «C» sul banco degli incanti;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede all'apertura della busta «A» contenente la documentazione e, sulla base della predetta documentazione, provvede a verificare:
- b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
  - b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio dalla gara ai sensi dell'articolo 37, comma 7;
  - b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;
  - b.4) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
  - b.5) che dagli atti ufficiali della Stazione appaltante risulti assolto l'obbligo per i concorrenti dell'avvenuto sopralluogo e della presa visione qualora tale verifica non sia già stata effettuata in via preliminare al momento dell'apertura della seduta di gara;
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- d) in presenza di un numero di concorrenti ammessi superiore a due, il soggetto che presiede il seggio di gara, in presenza del pubblico, provvede a sorteggiare un numero di offerenti non inferiore al 10 per

cento delle offerte presentate e ammesse, arrotondato all'unità superiore, ai fini della verifica dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economico – finanziaria e dei requisiti del progettista, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 3, comma 6, del d.P.R. n. 34 del 2000; quindi dichiara sospesa la seduta e fissa la data per la convocazione della nuova seduta pubblica della commissione.

- e) la Stazione appaltante richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima, il possesso del requisito di cui alla precedente lettera d), con le modalità di seguito indicate.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la verifica riguarda tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la verifica è estesa anche all'operatore economico ausiliario.

**I soggetti che si sono qualificati per l'esecuzione dei lavori devono produrre:**

- o attestazione SOA, in originale o copia conforme autenticata.

**Progettista:**

- a) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesti alla Parte prima del presente disciplinare di gara (lavori per i quali sono stati svolti i servizi) per un numero di lavori selezionato a campione tra quelli dichiarati dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara, senza discriminazione tra questi, è costituita dalle dichiarazioni dei committenti, dai provvedimenti autorizzativi degli interventi, dai provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell'incarico, dalle fatture di liquidazione, dagli eventuali certificati di collaudo o di regolare esecuzione, dalla documentazione contabile dei lavori, ovvero da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; il tutto in relazione ai dieci anni di riferimento antecedenti la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.; dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):
- a.1) la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc), così come definito nelle tabelle allegate al d.m. (giustizia) 4 aprile 2001;
  - a.2) il periodo temporale di svolgimento del servizio;
  - a.3) gli importi dei lavori, con la suddivisione per classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949;
  - a.4) i professionisti che hanno svolto il servizio;
- b) la documentazione relativa ai requisiti di ordine professionale richiesti alla Parte prima, Capo 2.4, del presente disciplinare di gara, dall'originale o dalla copia autenticata delle relative attestazioni o certificazioni, come specificato nella richiesta, qualora l'accertamento non possa essere fatto d'ufficio direttamente dalla Stazione appaltante;

**3. Buste interne dell'offerta.**

**3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica» e formazione graduatoria provvisoria.**

Nella seconda seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procede all'esame della documentazione prodotta, nel termine perentorio prestabilito, dal soggetto sorteggiato a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e adotterà le opportune decisioni.

Successivamente la Commissione nella stessa seduta pubblica, per assicurare il rispetto di pubblicità anche

in questa fase della gara, in conformità al disposto normativo di cui all'art. 120, comma 2 del D.p.R. 207/2010, dopo aver verificato l'integrità del plico in cui al termine delle operazioni della prima seduta sono state collocate le buste contenenti le offerte tecniche, procede all'apertura dello stesso. Dopo aver constatato l'integrità delle buste, procede all'apertura delle stesse e ad un semplice controllo preliminare ed esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti e dandone atto nel verbale della seduta.

Dopo di che in sedute riservate, la Commissione giudicatrice passa all'esame delle Offerte tecniche contenute nei plichi <<B>> di ciascun concorrente. Prima, però, di procedere all'esame della documentazione, la Commissione giudicatrice, qualora lo ritenga necessario o semplicemente opportuno può provvedere ad una specificazione dei criteri di valutazione ai quali intende attenersi, senza modificare quanto previsto dal bando di gara; qualora si verifichi tale circostanza, le eventuali specificazioni, sono immediatamente annotate a verbale.

Di tal che, la Commissione giudicatrice esamina e valuta l'Offerta tecnica di ciascun concorrente; al termine di tali adempimenti ciascun commissario assegna, sulla base della propria discrezionalità tecnica, i coefficienti, variabili da zero a uno, ai vari elementi valutativi.

Indi si procede, per ciascun elemento valutativo, a calcolare la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario.

In tal senso, si procede poi, di volta in volta, per le Offerte tecniche degli altri concorrenti, mettendo sempre a verbale le operazioni compiute.

Si precisa che, al fine di non alterare i rapporti, stabiliti nel bando di gara, tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e di natura quantitativa (per i quali in base alle indicazioni e alle formule contenute negli allegati al D.P.R. n. 207/2010, per ogni criterio dell'offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad 1), alla media del valore più alto sarà assegnato il coefficiente pari ad 1 e alle altre medie coefficienti variabili tra 1 e 0 in proporzione lineare.

Al termine dell'esame di tutte le Offerte tecniche, si passa a calcolare i punteggi conseguiti dai concorrenti per ciascun elemento valutativo, riportando ad 1 il coefficiente medio più elevato e proporzionando ad esso i coefficienti medi ottenuti dalle altre offerte. I risultati così ottenuti, per ciascun elemento valutativo, vengono quindi moltiplicati per i rispettivi pesi e si ottengono i punteggi che ciascun concorrente ha conseguito per i vari elementi valutativi.

Allo stesso fine il procedimento va applicato in relazione alla suddivisione dei criteri in sub criteri.

La sommatoria dei punteggi parziali, di ciascun elemento valutativo, determinerà il punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l'Offerta tecnica proposta.

### **3.2. Apertura della busta interna «Offerta economica» e formazione graduatoria finale.**

Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi, con le modalità di cui alla parte terza, capo I lett. f), con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura dei punteggi assegnati per l'Offerta tecnica a ciascun concorrente.

Constata l'integrità del plico, nel quale nella precedente seduta sono state custodite le buste contenenti le offerte economiche, ne procede all'apertura, e verifica, per ciascun concorrente:

- l'esistenza della busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta economica.

Indi procede per ciascun concorrente, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e verifica:

- l'esistenza della dichiarazione del ribasso percentuale offerto;
- la correttezza formale delle sottoscrizioni;

- l'esistenza dell'elenco prezzi unitari, del computo metrico estimativo e quadro economico, e del cronoprogramma delle lavorazioni, nonché della stima degli oneri della sicurezza e che tali elaborati contengano tutte le firme richieste dal presente disciplinare.

Indi, il Presidente del seggio di gara, procede a leggere ad alta voce la misura percentuale del ribasso offerto in lettere da ciascun concorrente.

Dopo di che si procede:

- ad apporre in calce alle offerte la firma di uno o più componenti del seggio;
- alla verifica della non imputabilità delle offerte ad un medesimo centro decisionale;
- all'esclusione dei concorrenti di cui viene accertato che le offerte sono riconducibili ad un unico centro decisionale;
- all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte economiche con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera b);
- alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, applicando i criteri di cui al precedente capo 1, lettere c) e d);
- a calcolare la soglia di anomalia di cui al Capo 1, lettera e).

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine:

- ad individuare, mediante annotazione a verbale, le offerte che eventualmente si presentano anormalmente basse di cui al capo 1, lett. e) ai fini della verifica di congruità;
- a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- a sospendere la seduta di gara al fine dell'esame, e conseguente valutazione, delle offerte che in base ai conteggi effettuati sono sospette di essere basse in modo anomalo;
- ad avvertire i presenti che della data e dell'ora in cui sarà ripresa la seduta pubblica sarà data comunicazione con almeno tre giorni di anticipo.

L'esame e la conseguente valutazione delle predette offerte sarà effettuata dalla stessa Commissione giudicatrice o da un apposito Nucleo di valutazione che all'uopo sarà designato dall'organo competente della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti degli artt.87 e 88 del D. Lgs. N. 163/06, secondo le seguenti modalità:

a) sottoponendo contemporaneamente alla verifica di anomalia le migliori offerte, non oltre la quinta;

b) le giustificazioni devono essere informate ai seguenti criteri:

b.1) devono riguardare:

- o l'economia del procedimento di costruzione;
- o le soluzioni tecniche adottate;
- o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori e i servizi;
- o l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che il concorrente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- o il costo del lavoro sulla base di apposite tabelle messe a punto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattualistica

collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione, ai sensi dell'art. 86, co. 3 bis del d.lgs. n.163/2006.

- c) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che il concorrente ritenga rilevante allo scopo e pertinente, fatti salvi i divieti e i limiti di cui alla presente lettera c);
- c.1) non sono ammesse in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- c.2) non sono ammesse in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza per i quali non sia ammesso il ribasso d'asta;
- c.3) non sono ammesse qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora:
- si tratti di lavori o servizi o parti di lavoro o parti di servizi non subappaltabili;
  - i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi risultanti dall'offerta del concorrente senza che siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
  - i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi risultanti dall'offerta del concorrente e ulteriormente ribassati del 20 per cento.
- c.4) non sono ammesse qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali, trasporti o noleggi, che siano a loro volta palesemente anomali o tali da non garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
- c.5) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dal concorrente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari nonché, da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto.
- c.6) ove le giustificazioni dei prezzi non siano state presentate in uno con l'offerta economica, all'offerente sarà assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione delle giustificazioni;
- d) ove l'esame delle giustificazioni, a prescindere se siano state presentate con le modalità di cui alla Parte Prima, Capo 3, paragrafo rubricato "Giustificazioni anticipate dei prezzi" oppure secondo le modalità di cui alla precedente lettera c.6), non sia sufficiente ad escludere l'incongruità delle offerte, la Stazione appaltante richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste;
- e) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- f) la commissione giudicatrice può prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora:
- f.1) l'offerente non avendo presentato le giustificazioni dei prezzi a corredo dell'offerta economica non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c.6);
  - f.2) l'offerente non presenti le precisazioni ritenute utili entro il termine di cui alla precedente lett. d);
  - f.3) l'offerente non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera e);
- g) la commissione giudicatrice esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile ad assicurare la correttezza dei lavori;

Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, la Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e proclamare aggiudicatario provvisorio il concorrente collocato al primo posto in graduatoria, la cui offerta è stata giudicata congrua.

#### **4. Verbale di gara:**

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti il procedimento di gara;
- e) il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l'annotazione a verbale del procedimento di verifica delle offerte allegando i verbali separati relativi al medesimo procedimento, in quanto svolti in tempi diversi e con la partecipazione di soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara.

#### **5. Aggiudicazione:**

- a) l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
  - a.1) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del 1998;
  - a.2) all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - a.3) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- b) l'aggiudicazione diviene definitiva, così come prescritto all'art. 10 del capitolato prestazionale, dopo l'esame del progetto definitivo ed il compimento dell'iter procedurale previsto dal medesimo articolo del capitolato Prestazionale, nonché ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
- c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante:
  - d.1) può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
  - d.2) revoca l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.



### **Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:**

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, ad adempiere, oltre a quanto indicato dal Capitolato speciale, anche a quanto di seguito indicato:
- a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
  - a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010;
  - a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
  - a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, della polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto; nonché di una dichiarazione del rappresentante di una compagnia autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità civile e generale", con allegata la documentazione comprovante il conferimento allo stesso dei poteri di firma, attestante che la compagnia di assicurazione, rilascerà ai sensi dell'art. 269, comma 4 del D.P.R. 207/2010 apposita polizza assicurativa; la mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dell'incarico ed autorizza la Stazione Appaltante a sostituire il soggetto affidatario;
  - a.5) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - a.6) presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui al combinato disposto dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto legislativo;
  - a.7) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- b) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

d) AQP si riserva la facoltà di ordinare l'inizio delle prestazioni dopo l'aggiudicazione definitiva e l'efficacia della stessa anche in pendenza della formale stipulazione del contratto e l'esecutore è obbligato ad ottemperarvi con l'osservanza delle prescrizioni che verranno impartite, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 53/2010.

**PARTE TERZA**  
**DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

**1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:**

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
  - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
  - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
  - a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
  - a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- c) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- f) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

**2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:**

- a. ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail) presso la Stazione appaltante entro il termine perentorio di almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte;
- b. Gli elaborati progettuali, completi del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto, possono essere visionati presso la Direzione Acquisti e Contratti di questa Società - Via Cognetti, 36 - Bari, dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00 (il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00) oppure gli elaborati progettuali ed il CD che riproduce gli atti progettuali possono essere acquistati presso la copisteria La Supertecnica S.n.c. Via Nicolai n. 21 - Bari - Tel. 080 5237797- fax 080 5235960, al prezzo rispettivamente di € 90,00 ed € 50 IVA compresa.

I soggetti che possono prendere visione sono: a) il rappresentante legale o il direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A. (nel caso di ATI, o consorzio, è sufficiente un solo soggetto delle imprese associate o consorziate), b) da un incaricato munito di delega dell'impresa concorrente e di documento di riconoscimento (nel caso di ATI, o consorzio, è sufficiente un solo soggetto delle imprese associate o consorziate), ai quali verrà rilasciato l'attestato di eseguita presa visione dei documenti d'appalto **da allegare alla documentazione di gara.**

### **3. Disposizioni finali**

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **controversie:** il contratto, ai sensi dell'art.241, co. 1 bis del d.lgs. n.163/2006 non contiene la clausola compromissoria, pertanto tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno deferite: alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale;
- c) **supplente:** si rinvia al disposto normativo di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 come modificato da ultimo dall'art. 4 comma 6 della legge n. 214/2011, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 dello stesso D.lgs. n. 163/06 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, sarà attivato il meccanismo del così detto scorrimento.
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del procedimento di gara, nella persona dell'Avv. Maurizio Cianci;
- d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- d.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;

- d.8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);
- e) **richiamo alla disciplina applicabile:** la presente gara d'appalto e l'esecuzione dell'appalto medesimo sono soggetti alla normativa vigente in materia di contatti pubblici e, in particolare, a:
- e.1) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i;
  - e.2) regolamenti di attuazione approvati con d.p.r 5 ottobre 2010, n. 207 e 25 gennaio 2000, n. 34, quest'ultimo in quanto applicabile e ai sensi e per gli effetti dell'art. 357, co.16, primo alinea;
  - e.3) Capitolato speciale d'appalto;
  - e.4. D.Lgs n. 53/2010;
  - e.5) ) il disposto normativo di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 31 del 27.11.2009 pubblicato sul BURP n. 191 del 30.11.2009 che recita testualmente: "Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'impresa appaltatrice è altresì obbligata, per il caso di affidamento dei lavori in subappalto, ad estendere l'obbligo di cui alla clausola che precede (d'ora in poi, clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento di quest'ultimo. Nel caso in cui l'appalto sia affidato ad consorzio stabile di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate. L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali: 1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto; 2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto; 3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto; 4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto; 5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto. L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da

effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. e con gli effetti di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa impegnati nell'esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla stazione appaltante con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire". "Le imprese che, in occasione di precedenti rapporti contrattuali con questa stazione appaltante, si siano rese responsabili di violazioni gravi o reiterate dell'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28/2006 possono essere escluse dalla gara d'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come successivamente integrato o modificato";

e.6) D. L. n. 70 del 13.05.2011, conv. con modif. nella legge n.106 del 12 luglio 2011, in quanto applicabile ai soggetti aggiudicatori che operano nei settori speciali, ai sensi e per gli effetti dell'art.206 del d.lgs. n.163/2006;

e.7) d.lgs. 9/4/2008 n.81;

e.8) legge 13/8/2010 n.136;

e.9) legge n. 180 dell' 11.11.11;

e.10) legge n. 214/11 in quanto applicabile;

e.11) D. L. n. 5 del 09.02.2012;

e.12) D.L. n. 83 del 22/06/2012

e.13) L. n. 94/2012

e.14) tutta la normativa vigente e sopravvenuta applicabile durante il corso di esecuzione del presente appalto.

Tanto ai fini dell'aggiudicazione, quanto ai fini della disciplina del rapporto tra stazione appaltante ed appaltatore, in caso di discordanze tra quanto riportato nel bando e nel disciplinare di gara e quanto riportato nei documenti progettuali e nel capitolato speciale a base di gara, saranno considerati prevalenti bando e disciplinare di gara.

f) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

Bari, 28.09.2012

Il Direttore Acquisti e Contratti  
Avv. Maurizio Cianci